



Il Prefetto di Torino

FRES
SEGR
59

N. 2010000723/Area I Ord. e Sic. Pub.

Vista e richiamata la propria ordinanza n. 2010000723/Area I del 27 febbraio 2013, con la quale, per preminenti ragioni di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica connesse all'attività del cantiere della galleria geognostica propedeutica al Tunnel di base della nuova linea ferroviaria Torino-Lione in località La Maddalena, è stata vietata la circolazione sulla via dell'Avanà nel Comune di Chiomonte fino al 15 luglio 2013;

Rilevato che il Questore di Torino, con relazione tecnica Cat A4/13/Gab. del 19 giugno scorso, ha riferito che :

- sono state poste in essere nuove sistematiche azioni aggressive nei confronti dell'area di cantiere, da ultimo con i gravissimi episodi del 14 maggio scorso;
- per la terza estate consecutiva il movimento di opposizione all'opera ha avviato la stagione dei tradizionali "campeggi" estivi in Val Susa;
- in un'area privata del Comune di Venaus, a pochi chilometri, da Chiomonte, nei pressi del "presidio No Tav", si è tenuto dal 13 al 18 giugno il "campeggio nazionale studentesco";
- tale luogo ha costituito un'agevole base di partenza per avvicinamenti all'area di cantiere di gruppi di persone anche appiedate, come avvenuto nella giornata del 15 giugno;
- per tutto il periodo estivo è stata preannunciata l'organizzazione di analoghi campeggi a Venaus e in area Gravella di Chiomonte, adiacente al cantiere;
- i luoghi individuati per i suddetti campeggi costituiscono un'opportunità privilegiata per qualsiasi azione di disturbo anche violento al cantiere, in considerazione altresì della presenza di numerosi sentieri che permettono - come già avvenuto - il rapido avvicinamento all'area recintata ove si svolgono i lavori;
- la rete di sentieri e la viabilità montana che tradizionalmente unisce i Comuni di Venaus, Giaglione e Chiomonte, attraversando la valle Clarea ove è situato il cantiere, costituiscono un itinerario che è stato utilizzato dai manifestanti in occasione di iniziative di vario genere;
- è in corso di realizzazione una nuova strada di collegamento tra Chiomonte e Giaglione, sulla quale non sono ancora completate le necessarie misure di difesa passiva e il cui tracciato è già stato utilizzato dai manifestanti per introdursi presso l'area del cantiere;

Considerato che il Questore ha altresì rappresentato che :

- le ulteriori fasi di prosecuzione dei lavori nel cantiere della galleria geognostica di Chiomonte costituiranno verosimilmente un obiettivo per le azioni di disturbo e di attiva contestazione;
- sono state segnalate anche alla luce dei gravi episodi sopra menzionati, serie preoccupazioni per l'incolumità dei lavoratori in caso di turbative nell'area, atteso anche il carattere delle lavorazioni;



Il Prefetto di Torino

Atteso che il Questore ha segnalato che le circostanze sopra riportate espongono a grave rischio la tenuta del dispositivo di ordine e sicurezza predisposto a presidio del sito di interesse strategico nazionale e che appare tuttora necessario, per garantire condizioni generali di ordine e sicurezza a tutela degli impianti e del personale presente in cantiere, il mantenimento dell'interdizione al transito su via dell'Avanà nel Comune di Chiomonte;

Rilevato che il Questore ha rappresentato il permanere e l'aggravamento delle condizioni di urgente necessità per l'ulteriore mantenimento di tale divieto, proponendo la sua estensione ad altri tratti viari, in relazione alle criticità connesse al periodo estivo ed allo stato di avanzamento dei lavori;

Preso atto che, in particolare, lo stesso Questore ha rappresentato l'imprescindibilità, allo scopo di non vanificare le restanti prescrizioni che risulterebbero altrimenti superate dallo stato di fatto, dell'ulteriore interdizione al transito di persone e mezzi sulla cosiddetta "Strada delle Gallie" dal ponte sul torrente Clarea sino all'area retrostante la Viminicola Clarea nonché sulla nuova viabilità Chiomonte- Giaglione già realizzata e in via di realizzazione, fino al ponte sul torrente Clarea;

Ritenuto, alla luce della situazione evidenziata e delle considerazioni tecniche illustrate nella relazione del Questore, che sussistano preminenti esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica nell'area del cantiere, unitamente all'urgenza della prosecuzione dell'attività dello stesso in ragione degli impegni internazionali assunti;

Ritenuto pertanto, alla luce dei suesposti motivi, di dover mantenere il divieto di circolazione sulla via dell'Avanà fino al 13 ottobre 2013 ;

Ritenuto altresì di dover interdire la circolazione a persone e mezzi nei tratti della cosiddetta "Strada delle Gallie", dal ponte sul torrente Clarea sino all'area retrostante la Viminicola Clarea, nonché sul tratto della nuova viabilità Chiomonte- Giaglione già realizzato e sul tracciato della stessa in corso di realizzazione;

Rilevato che il Questore di Torino ha rappresentato che ad oggi la prescrizione vigente è stata applicata ponendo sempre come prioritaria l'esigenza del contenimento fra la necessità di prevenzione e tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, e quella di garantire comunque il regolare svolgimento delle quotidiane attività sociali ed economiche della zona, nel pieno rispetto del legittimo esercizio dei diritti soggettivi fondamentali;

Considerato che, nella valutazione del preminente interesse pubblico, si è comunque avuto riguardo per l'esigenza di imporre ai privati interessati dal provvedimento il minor sacrificio possibile, conformemente ai principi delineati in materia dalla giurisprudenza amministrativa di merito (TAR Sicilia Palermo, Sez. I, 20 marzo 2009, n. 537 e TAR Puglia, Bari, Sez. I, 20 giugno 2007, n. 1576);



Il Prefetto di Torino

Attesa la possibilità, con successivo provvedimento, a seguito del mutamento della situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica o dell'assetto dell'area, di modificare o revocare le prescrizioni imposte, in attuazione del principio di proporzionalità;

Ritenuti pertanto sussistenti i presupposti di necessità e urgenza richiesti per l'emanazione del presente provvedimento;

Sentito il Comitato Provinciale per l'Ordine e Sicurezza Pubblica nelle sedute del 19 giugno 2013 e del 1 luglio 2013;

Visto l'art. 2 del TULPS approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773;

ORDINA

Per i motivi indicati in premessa è mantenuto il divieto di circolazione sulla via dell'Avanà del comune di Chiomonte;

è altresì interdetta la circolazione a persone e mezzi:

- sulla cosiddetta "Strada delle Gallie" dal ponte sul torrente Clarea sino all'area retrostante la Vinicola Clarea;
- sulla nuova viabilità Chiomonte- Giaglione già realizzata e in via di realizzazione, dall'intersezione con via dell'Avanà fino al ponte sul torrente Clarea.

L'accesso alle predette arterie sarà consentito, singolarmente e disgiuntamente, ai proprietari frontisti.

Eventuali ulteriori deroghe all'applicazione della presente ordinanza potranno essere autorizzate dal Questore di Torino.

La presente ordinanza avrà vigore sino al 13 ottobre 2013.

I trasgressori saranno puniti ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

Si prescinde dalla comunicazione preventiva di avvio del procedimento ricorrendo le ragioni d'urgenza di cui all'art.7 della legge 241/90 relativamente alle sottese esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Il Questore di Torino è incaricato della notifica e dell'esecuzione del presente provvedimento, avverso il quale è ammesso ricorso al TAR del Piemonte entro 60 giorni



Il Prefetto di Torino

dalla notifica o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica.

Torino, 1 luglio 2013

IL PREFETTO

(Di Pace)

PER COPIA CONFORME





LEGIONE CARABINIERI "PIEMONTE E VALLE D'AOSTA"

Stazione di Bussoleno

ripiegata -SUSA (TO), corso C.A. Dalla Chiesa nr.2 - ☎ 0122 - 648800 / ☎ fax: 0122 - 629794

OGGETTO: VERBALE di notifica rivolto a:

- **PLANO Ing. Sandro**, nato a Susa (TO) il 24/08/1950, ivi residente in Via Oulx nr.27; Presidente della Comunità Montana Valle di Susa e Val Sangone sita in Bussoleno (TO), identificato mediante conoscenza personale.

=====
L'anno 2013, addì 10 del mese di luglio, in Susa (TO), nell'Ufficio del Comando Stazione Carabinieri, alle ore 08:30 .-----//

Avanti a noi sottoscritti Mar.A.s.UPS TALENTO Luigi, comandante del suddetto reparto, è presente il sig. **PLANO Sandro**, in oggetto generalizzato, al quale viene notificato l'Ordinanza avente nr.2010000723/Area I Ord. E Sic. Pub. Emessa dal Prefetto della Provincia di Torino in data 01 luglio 2013, mediante consegna di copia a mani del medesimo che si sottoscrive per ricevuta.-

Perché ciò consti abbiamo redatto il presente verbale in più copie da rimetterne a chi di competenza ed agli atti di questo Comando.-----//

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.-----//

L'interessato

Il militare operante

